

Requisiti di accesso	Aliquota sostitutiva per la differenza tra reddito previsto dal concordato e reddito effettivo del periodo di imposta precedente	Apertura dell'applicativo per la comunicaz. dei dati necessari all'elaborazione della proposta	Scadenza dell'adesione alla proposta di concordato dell'Agenzia delle Entrate	Obblighi e controlli	Effetti
Adesione al regime forfettario nel primo periodo di imposta oggetto del concordato	10% per ISA da 8 a 10	15 aprile Nel 2024 il via è slittato al 15 giugno per i soggetti ISA e al 15 luglio per i forfettari	31 luglio Ma nel 2024 la scadenza slitta al 31 ottobre	Non vengono meno gli obblighi formali e dichiarativi, compresi quelli dei dati necessari all'applicazione degli ISA e quelli ordinari per i forfettari. L'adesione al concordato mette al riparo da accertamenti presuntivi ma non dai controlli formali	Viene concordato in anticipo l'importo delle imposte sul reddito e dell'IRAP per i due periodi di imposta successivi (un solo periodo di imposta, in via sperimentale per questo anno, per i forfettari) Tale importo non varia in base al reddito effettivamente percepito.
Non essere società interessate da operazioni di fusione, scissione o conferimento o quelle che hanno modificato la propria compagine sociale nel corso del 2024	12% per ISA da 6 a 8				
Non avere debiti tributari o contributivi di valore superiore a 5.000 euro (salvo sospensioni o rateizzazioni in essere)	15% per ISA inferiori al 6				
Aver presentato la dichiarazione dei redditi nei tre periodi di imposta antecedenti al concordato Non aver subito, nei tre periodi di imposta precedenti il concordato, condanne per i reati di cui all'articolo 2621 del decreto legislativo 74/2000 e/o dagli articoli 648 bis, ter e ter 1 del codice penale Non aver conseguito, nel periodo di imposta precedente al concordato, redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito proveniente dalla propria attività	10%				
Inizio dell'attività nel periodo di imposta precedente al primo che è oggetto del concordato	3% per i nuovi forfettari che hanno aperto l'attività da meno di 5 anni				



Condizioni straordinarie che possono determinare la cessazione/revisione del concordato	Cessazione del concordato a fronte di un reddito effettivo inferiore a quello previsto di almeno il 30%	Revisione del reddito preventivato
Eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza		
Liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale		
Cessione in affitto dell'unica azienda		
Sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato o agricoltura		
Sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza		
Altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:		
Danni ai locali destinati all'attività tali da renderli inagibili e non adatti all'uso		
Danni ai magazzini tali da determinare la sospensione del ciclo produttivo		
Impossibilità ad accedere ai locali di esercizio dell'attività. La sospensione dell'attività laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di tali eventi, abbia interrotto l'attività		

Le due caselle rosse indicano causali che si possono applicare per la cessazione del concordato, ma non per la riduzione del reddito preventivato

Misura della rivalutazione del reddito preventivato a seguito di riduzione dell'attività economica per cause straordinarie	Misura della riduzione del reddito preventivato dal concordato
Giorni di sospensione dell'attività	
da 30 a 60 giorni	10%
da 60 a 120 giorni	20%
oltre 120 giorni	30%

«Ma questo strumento rischia di rivelarsi un doppio flop»

Cuchel (Associazione nazionale commercialisti): «Non è equa»

Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, spiega quale saranno gli effetti pratici del concordato preventivo biennale. **Che giudizio generale formula rispetto a questo istituto?** «Non ne sono entusiasta. Non lo ritengo equo, ci sono diverse lacune e credo possa avere poco appeal per i contribuenti». **Quanto è ampia la platea dei potenziali aderenti?**



Marco Cuchel
presidente Associazione nazionale commercialisti

«La platea sarebbe teoricamente ampia, ma ci sono delle clausole di esclusione, come quella sui debiti fiscali da più di 5.000 euro o quella per i forfettari al primo anno, che impediranno a molti di aderire». **Per chi può essere vantaggioso il concordato?** «Sicuramente per coloro che, per diverse ragioni, hanno la certezza di incrementare

il proprio reddito rispetto al 2023. Per chi non avesse una simile certezza si tratta di una scommessa, e le condizioni socio-economiche nazionali ed internazionali non favoriscono la fiducia. Inoltre, la cessazione del concordato a fronte di un reddito effettivo inferiore a quello preventivato del 30% e la riduzione del reddito concordato non includono tra le causali la malattia o l'infortunio, come abbiamo chiesto più volte. In più, a differenza di quanto affermato pubblicamente da molti, il concordato non mette al riparo da tutti i controlli. Infine gli Isa avran-

no un ruolo fondamentale, per cui è verosimile che aderiranno solo quelle partite Iva con un indicatore elevato». **Quindi il concordato è più utile al fisco che ai contribuenti?** «Bisogna vedere in quanti aderiranno, perché questa misura rischia di fare un doppio flop. Il primo, a mio parere, sarà rispetto al numero di adesioni. E in tal caso i pochi aderenti rischiano di essere proprio coloro che hanno la certezza di incrementare il proprio reddito, producendo quindi un danno erariale per le imposte non versate sui redditi reali, ma su quelli preventivati».

Con un sistema di calcolo della redditività minima basato sulla previsione di aumento del Pil, non si rischia che gli aumenti reddituali concordati non rispecchino il reale andamento del mercato? «Certamente. Queste metodologie di calcolo del reddito, e quindi delle imposte dovute, sono statistiche. In quanto tali non possono rispecchiare il reale andamento del mercato, perché tutte le attività hanno caratteristiche, prerogative e contesti diversi, e non possono essere accorpate così. Come associazione ci siamo fortemente opposti a questo metodo. Così si crea un cortocircuito fiscale che non va verso l'equità dettata dalla Costituzione».

Cassa agrotecnici, per la prima volta si paga compensando i crediti

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E che autorizza gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati professionisti a compensare i crediti fiscali con i contributi previdenziali è stata pubblicata il 30 luglio scorso. Dopo le modifiche normative (decreto-legge n. 124/2019) si possono compensare i seguenti crediti fiscali: crediti Iva; crediti Irapp; crediti sulle imposte dei redditi (questo aspetto è molto importante, perché nei crediti maturati sulle imposte dei redditi sono compresi quelli da spese mediche, ristrutturazioni edilizie, ecc., che sono molto frequenti); si potranno dunque pagare i contributi previdenziali utilizzando i propri crediti fiscali. La compensazione è automatica fino a 5.000 euro oltre questa somma è necessario il "visto di conformità" (introdotto per arginare le truffe). La compensazione con l'Irpef può avvenire anche per quei professionisti che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

Leonardo Monselesan